

Regolamento per gli assegni di ricerca

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento sulla valutazione degli assegni di ricerca attribuiti al Dipartimento si fonda su criteri tesi a incentivare la qualità della ricerca e l'elaborazione di progetti scientifici congruenti con le linee strategiche del Dipartimento, e capaci di favorire il coinvolgimento e la formazione di giovani studiosi. Il presente Regolamento opera in conformità con i principi e le linee guida stabilite dall'Ateneo, e con la finalità di adottare procedure il più possibile snelle e trasparenti.

L'attribuzione degli assegni di ricerca avviene su base selettiva secondo i seguenti parametri: qualità scientifica, coerenza e originalità dei progetti di ricerca; profilo scientifico dei docenti proponenti (P.I.) e loro provata capacità di formazione e coinvolgimento di giovani studiosi; motivazione della necessità scientifica della richiesta per l'espletamento della ricerca; chiara illustrazione delle competenze scientifiche previste e del loro specifico contributo alla ricerca. L'avvenuta attribuzione dell'assegno di ricerca prevede il monitoraggio, sia in itinere sia ex post, della ricerca e dei risultati scientifici da essa conseguiti, in relazione allo specifico ruolo affidato all'assegnista.

Art. 2

Soggetti abilitati a richiedere assegni di ricerca

Possono presentare richiesta di un assegno di ricerca i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari, i ricercatori a tempo determinato di tipo B, che abbiano preliminarmente provveduto alla compilazione corretta della propria pagina delle pubblicazioni IRIS UNORA, che (se in servizio nel periodo previsto) abbiano partecipato all'ultima procedura VQR e che (se in servizio nell'anno precedente) abbiano richiesto e ottenuto l'attestato di positiva valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, legge 240/2010. I docenti che non abbiano partecipato alla VQR pur essendo in servizio nel periodo previsto, e i docenti che non abbiano inserito in IRIS UNORA almeno tre pubblicazioni relative ai cinque anni precedenti a quello della richiesta di finanziamento non potranno presentare domanda.

Ogni docente può annualmente presentare una sola richiesta. Non possono presentare una richiesta per assegno di ricerca attribuito dal Dipartimento i docenti che già risultino per quell'anno responsabili di un PRA (Progetto di ricerca di Ateneo) ammesso al finanziamento.

I docenti che verranno collocati in quiescenza e i ricercatori a tempo determinato il cui contratto scada entro il termine di durata dell'assegno di ricerca non potranno presentare richiesta.

Art. 3

Presentazione della domanda e requisiti per la presentazione

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di assegno di ricerca compilate sui moduli appositi e corredate:

- a) dalla dichiarazione di aver partecipato all'ultima VQR (se in servizio nel periodo previsto);
- b) dalla dichiarazione di aver inserito tutti i propri prodotti di ricerca in IRIS UNORA;
- c) dalla dichiarazione di aver ricevuto l'attestato di positiva valutazione (ai sensi dell'art. 6, comma 7, legge 240/2010) relativo all'anno precedente (se il docente era in servizio), oppure (per i docenti non in servizio nell'anno precedente) dall'elenco delle pubblicazioni dei cinque anni solari antecedenti a quello della richiesta (p. es. per una richiesta presentata nel 2021, gli anni da considerare saranno 2016-2020), completo dei dati bibliografici delle stesse, che attesti un minimo di tre pubblicazioni per il periodo indicato. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni in corso di stampa.
- d) da un progetto scientifico che presenti un'illustrazione dettagliata: dell'oggetto e degli obiettivi della ricerca; della sua congruenza con le linee strategiche previste dal piano triennale per la ricerca del Dipartimento; dell'ambito o ambiti scientifici della ricerca; della sua collocazione rispetto allo stato dell'arte sull'argomento; della specifica qualificazione del proponente nell'ambito o negli ambiti della ricerca; della sua pregressa esperienza e provata capacità di formazione e coinvolgimento di giovani studiosi; della motivazione e necessità scientifica dell'assegno per l'espletamento della ricerca; del ruolo dell'assegnista nella ricerca, delle competenze scientifiche richieste e del loro specifico contributo, anche in relazione alle azioni previste; delle specifiche azioni programmate, con un cronoprogramma dettagliato; delle modalità di disseminazione previste.
- e) dal curriculum vitae del proponente, completo di tutte le informazioni che possano illustrarne il profilo scientifico (incluso l'elenco delle pubblicazioni inerenti al progetto) e la provata capacità di formazione e coinvolgimento di giovani studiosi.

Tutte le richieste dovranno essere formulate sui moduli allestiti dal Dipartimento entro le scadenze da questo fissate. Le richieste incomplete, non corredate dalla documentazione richiesta, o pervenute oltre la scadenza, non saranno prese in considerazione.

Art. 4

Criteri di valutazione e modalità di attribuzione degli assegni di ricerca

La valutazione compete alla Giunta del Dipartimento e deve attenersi ai seguenti criteri:

profilo del proponente (congruenza della produzione scientifica e del profilo con il progetto proposto; titoli e riconoscimenti per la ricerca; provata esperienza e capacità di formazione e coinvolgimento di giovani studiosi)	Punti max 30
qualità del progetto (originalità; solidità e articolazione dell'impianto scientifico; organicità e coerenza delle singole parti o azioni; pertinenza rispetto alle linee strategiche del Dipartimento; impatto/disseminazione)	Punti max 40
motivazione e necessità scientifica dell'assegno per l'espletamento della ricerca (ruolo dell'assegnista nella ricerca, competenze scientifiche richieste e loro specifico contributo, anche in relazione alle azioni previste; specifiche azioni programmate; cronoprogramma)	Punti max 30

La Giunta del Dipartimento effettua le proprie valutazioni in modo collegiale attraverso approfondita discussione di ciascun progetto in base a ciascuno dei parametri previsti; in caso di dissenso nelle valutazioni fra i componenti, l'attribuzione del punteggio avverrà tramite votazione.

Una volta conclusa l'attribuzione dei punteggi, la Giunta del Dipartimento procederà, in base ad essi, a stilare una graduatoria dei progetti presentati e ad attribuire gli assegni di ricerca, nel numero annualmente disponibile, ai progetti collocatisi in posizione utile.

Art. 5 **Doveri dei responsabili dei progetti di ricerca e monitoraggio in itinere**

I docenti responsabili di un progetto al quale è stato attribuito un assegno di ricerca sono tenuti a dirigere e a supervisionare l'attività di ricerca dell'assegnista, promuovendone la formazione come ricercatore e monitorando il regolare svolgimento delle azioni previste. Si prevede un monitoraggio annuale, attraverso una scheda in cui i responsabili del progetto indicheranno anche eventuali variazioni e/o rettifiche del crono-programma originario.

Art. 6 **Verifiche ex post**

La Giunta del Dipartimento, a scadenza dell'assegno di ricerca, verifica l'attuazione del progetto previsto sulla base di una dettagliata relazione scientifica del responsabile, comprendente l'elenco dettagliato e documentato delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti. Tale relazione dovrà essere consegnata entro un mese dalla scadenza dell'assegno di ricerca. Le attività previste possono essere completate nell'arco dell'anno successivo alla durata dell'assegno (e in tal caso la relazione conclusiva dovrà renderne conto).

Art. 7 **Conflitto di interessi**

Nel caso che uno dei membri della Giunta del Dipartimento sia richiedente di un assegno di ricerca si asterrà dalla discussione collegiale, e dunque da ogni valutazione e decisione riguardanti la richiesta in questione, e la sua assenza al momento della relativa discussione dovrà risultare nel verbale della riunione.

Art. 8 **Archivio delle ricerche dipartimentali**

L'Ufficio Ricerca e Contabilità del Dipartimento ha il compito di conservare, aggiornare e archiviare la documentazione inerente ai lavori della Giunta del Dipartimento (moduli di richiesta e verbali), nonché le relazioni scientifiche comprendenti l'elenco dettagliato e documentato delle azioni intraprese e delle pubblicazioni scientifiche prodotte, affinché questo materiale sia consultabile su richiesta dai docenti del Dipartimento.

Art. 9 **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio; eventuali modifiche potranno essere apportate solo previa approvazione da parte del Consiglio.